



ALEA Ambiente S.p.A.

**MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

REVISIONI	APPROVATO
Rev 0	Delibera CdA del 02/02/2021
Rev 1	Delibera CdA del 03/06/2024

INDICE

1. IL QUADRO NORMATIVO	
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	<i>pag. 5</i>
1.2. Tipologie di reato rilevanti	<i>pag. 7</i>
1.3. Condizione esimente	<i>pag. 15</i>
1.4. Le linee guida di Confindustria/Utilitalia	<i>pag. 15</i>
2. IL MODELLO	
2.1. La Funzione del Modello e la scelta della Società	<i>pag. 16</i>
2.2. La Costruzione del Modello	<i>pag. 17</i>
2.3. L'Adozione del Modello e successive modifiche	<i>pag. 18</i>
2.4. Il Codice Etico e la sua correlazione con il Modello	<i>pag. 18</i>
3. INQUADRAMENTO DELLA SOCIETA'	
4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	
5. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE RISCHI	
5.1. Premessa – Analisi dei Rischi e loro gestione	<i>pag.20</i>
5.2. Steps Operativi	<i>pag.20</i>
5.3. Modalità e criteri per la determinazione del valore del rischio	<i>pag.21</i>
5.4. Reati Esclusi	<i>pag.21</i>
6. ADEMPIMENTI VOLTI A PREVENIRE I REATI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEL D.LGS. N. 231/2001	
6.1. Adempimenti in capo al personale della Società	<i>pag.23</i>
6.2. Ricorsi ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi	<i>pag.24</i>
7. REATI	
7.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione	<i>pag.25</i>
7.1.1. <i>Fattispecie di Reato;</i>	
7.1.2. <i>Processi sensibili;</i>	
7.1.3. <i>Principi di comportamento;</i>	
7.2. Reati societari e tributari	<i>pag.29</i>
7.2.1. <i>Fattispecie di reato;</i>	
7.2.2. <i>Processi sensibili;</i>	
7.2.3. <i>Principi di comportamento;</i>	
7.2.4. <i>Corollario 1: Le comunicazioni ai soci e/o al pubblico;</i>	

7.2.5. *Corollario 2: Le comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse;*

7.3. Reati in tema di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro pag.34

7.3.1. *Premessa;*

7.3.2. *Fattispecie di reato;*

7.3.3. *Principi di comportamento;*

7.4. Reati di violazione diritto d'autore, informatici e trattamento illecito di dati pag.40

7.4.1. *Fattispecie di reato;*

7.4.2. *Processi sensibili;*

7.4.3. *Principi di comportamento;*

7.4.4. *Corollario - Acquisizione e utilizzo software;*

7.5. Reati Ambientali pag.43

7.5.1. *Fattispecie di reato;*

7.5.2. *Processi sensibili;*

7.5.3. *Principi di comportamento;*

7.6. Delitti contro la salute pubblica pag.46

7.6.1. *Fattispecie di reato;*

7.6.2. *Processi sensibili;*

7.6.3. *Principi di comportamento;*

7.7. Impiego di Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare pag.47

7.7.1. *Fattispecie di reato;*

7.7.2. *Processi sensibili;*

7.7.3. *Principi di comportamento;*

7.8. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento pag.48

7.8.1. *Fattispecie di reato;*

7.8.2. *Processi sensibili;*

7.8.3. *Principi di comportamento;*

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1. Premessa pag.49

8.2. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza pag.50

8.3. Finalità e ambito di applicazione pag.50

8.4. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza pag.50

8.5. Obblighi di riservatezza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza pag.51

8.6. Durata in carica e sostituzione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza pag.51

8.7. Riunioni dell'Organismo di Vigilanza	<i>pag.52</i>
8.8. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza	<i>pag.52</i>
8.9. Rendicontazione	<i>pag.53</i>
8.10. Segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza	<i>pag.53</i>
8.11. Tutela dei segnalanti (WHISTLEBLOWERS)	<i>pag.55</i>
8.12. Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza	<i>pag.56</i>
9. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	
9.1. Formazione dei dipendenti	<i>pag.57</i>
9.2. L'informativa per i dipendenti	<i>pag.58</i>
9.3. Informazione alle risorse esterne	<i>pag.58</i>
10. SISTEMA DISCIPLINARE	
10.1. Premessa	<i>pag.59</i>
10.2. Illeciti disciplinari	<i>pag.59</i>
10.3. Sanzioni, destinatari e modalità operative	<i>pag.60</i>
10.4. Sanzioni nei confronti degli organi sociali	<i>pag.61</i>
10.5. Sanzioni nei confronti dei dipendenti	<i>pag.61</i>
10.6. Sanzioni nei confronti dei terzi destinatari	<i>pag.62</i>

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

In data 8 giugno 2001, il Governo, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha approvato il D.Lgs. n. 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", che ha introdotto per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti, siano essi soggetti privati dotati di personalità giuridica ovvero sprovvisti, che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi, sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Ai fini dell'individuazione di tale responsabilità è necessario che i reati-presupposto siano commessi nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso dai seguenti soggetti:

i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Al fine di risultare esente dalla responsabilità su richiamata, l'ente deve provare che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Mentre è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Occorre, tuttavia, ribadire che l'ente non risponde qualora le persone sopra indicate ai punti (i) e (ii) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai fini della responsabilità dell'ente, qualora l'autore dell'illecito sia un soggetto definito "in posizione apicale" e che dunque abbia agito per l'ente avendo competenza a impegnarlo, la colpevolezza dell'ente è presunta, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare:

1. di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;
2. di aver vigilato sul corretto funzionamento e sulla rispettosa osservanza di tali modelli, attraverso un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo.

Qualora invece la commissione del reato sia opera di soggetti "sottoposti all'altrui direzione", perché si configuri la responsabilità in capo all'ente è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

- colpevolezza del soggetto subordinato;
- la commissione del reato nell'interesse od a vantaggio dell'ente;
- l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti posti in una posizione apicale.

La disposizione dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 chiarisce come quello dell'ente sia un titolo autonomo di responsabilità, rispetto a quella dell'autore del reato, non solidale con quest'ultimo, anche se presuppone la commissione di un reato da parte di una persona operante al suo interno, nel suo interesse o vantaggio. Trattandosi di un titolo autonomo di responsabilità, fa capo direttamente all'ente e si aggiunge ad altre eventuali forme di responsabilità patrimoniale originate da fatto illecito previste dagli artt. 190 e 197 del codice penale.

Inoltre, il comma primo dell'art. 8 afferma che sussiste la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non sia stato identificato. Ciò per evitare una impunità dell'ente in quei casi in cui la complessità della struttura organizzativa interna possa essere di ostacolo all'individuazione della responsabilità della commissione dell'illecito in capo a uno specifico soggetto, ma risulti comunque accertata la commissione di un reato.

Infine, la responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista, ma subisca una vicenda estintiva: l'unica ipotesi d'estinzione della responsabilità a carico dell'ente è data dall'amnistia, intervenendo la quale, non potrà procedersi neanche nei confronti di quest'ultimo.

1.2 TIPOLOGIE DI REATO RILEVANTI

Segue elencazione dei reati che la Società "Alea Ambiente Spa" ha valutato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 ex D.Lgs. 231/01)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, abuso d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (DLgs 75/2020)
- Frode in pubbliche forniture e frode in agricoltura (DLgs 75/2020)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) (articolo introdotto dalla L. n. 137/2023)

Reati informatici (Art. 24 bis ex D.Lgs. 231/01)

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-

quinqües c.p.)

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Delitti contro la fede pubblica (Art. 25 bis ex D.Lgs. 231/01)

- Falsificazione di monete (art. 453 c.p.) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di opere industriali (art.473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)

Reati societari (Art. 25 ter ex D.Lgs. 231/01)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell'ente controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies ex D. Lgs. 231/01) Art. 377 bis c.p.
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies ex D.Lgs. 231/01)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Delitti contro la persona (Art. 25 quater 1 ex D.Lgs. 231/01)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 c.p.)

Delitti di terrorismo (Art. 25 quater ex D.Lgs. 231/01)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis 1 c.p.)
- Assistenza degli associati (art. 270 ter c.p.)

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 625/1979)
- Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo- New York 09 dicembre 1999

Market Abuse (Art. 25 sexies ex D.Lgs. 231/01)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Reati Ambientali (Art. 25 undecies ex D.Lgs. 231/01)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)
- Norme a tutela del suolo, del sottosuolo nonché delle acque dall'inquinamento (Art. 137 ex D. Lgs. 152/06)
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Art. 256 ex D. Lgs. 152/06)

- Bonifica dei siti (Art. 257 ex D. Lgs. 152/06)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 ex D. Lgs. 152/06)
- Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 ex D.Lgs. 152/06)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 ex D.Lgs. 152/06)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260bis ex D. Lgs. 152/06)
- Norma a tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Art. 279 ex D. Lgs. 152/06)
- Norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Artt. 1-2- 3bis-6 ex Legge 150/1992)
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (Art. 3 ex Legge 549/1993)
- Inquinamento doloso delle navi (Art. 8 ex D. Lgs. 202/2007)
- Inquinamento colposo delle navi (Art. 9 ex D. Lgs. 202/2007)

Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies ex D.Lgs. 231/01)

- Art. 22, comma 12 bis ex D.Lgs. 286/1998
- Art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5 ex D. Lgs. 286/1998

Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies ex D.Lgs. 231/01)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)

Frodi sportive (art. 25 quaterdecies ex D.Lgs. 231/01)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989),
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Reati tributari (l'art.25 - quinquiesdecies ex D.Lgs. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. n. 74/2000);

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 75/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 75/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 D.Lgs. n. 75/2000)

Reati miscelanei

- Reati transnazionali. L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

- Contrabbando doganale (Art. 25 sexiesdecies ex D.Lgs. 231/01)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.). entrambi i delitti se commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25 octies ex D.Lgs. 231/01)
- Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art.25 bis 1 ex D. Lgs. 231/01)
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art.513 c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)
- Vendita di sostanze non genuine come genuine (art.516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter ex D.Lgs. 231/01)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico – mafioso (Art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies ex D. Lgs. 231/01)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies ex D.Lgs. 231/01):
- Art. 171 della Legge 22 aprile 1941 n. 633
- Art. 171 bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633
- Art. 171 ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633

- Art. 171 septies della Legge 22 aprile 1941 n. 633
- Art. 171 octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633
- Delitti contro la salute pubblica, ovvero: epidemia (438 c.p.) avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (440-bis c.p.), omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (440-ter c.p.), informazioni commerciali ingannevoli pericolose per la salute pubblica (440-quater c.p.), disastro sanitario (445-bis c.p.)

1.3 CONDIZIONE ESIMENTE

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, la Società può usufruire di una forma di esonero dalla propria responsabilità se essa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di detti illeciti penali.

Questo sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza (OdV), avente il compito di vigilare sull'attuazione e funzionamento del Modello.

Affinché il Modello abbia una reale efficacia esimente è necessario che istituisca anche un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate e previste nel Modello stesso.

1.4 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA/UTILITALIA

Il Modello della Società è stato redatto considerando le *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. N°231/2001”* emanate da Confindustria e Utilitalia, entrambe approvate dal Ministero della Giustizia, che così sono schematizzate:

- individuazione delle aree di rischio volta a verificare in quale area sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono:
 - codice etico;

- sistema organizzativo;
- procedure cartacee ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - separazione delle funzioni;
 - documentazione dei controlli
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di eventuale violazione;
 - individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), riassumibili come segue:
- autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

2. IL MODELLO

2.1 LA FUNZIONE DEL MODELLO E LA SCELTA DELLA SOCIETA'

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello consentono non solo di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, ma, nei limiti previsti dallo stesso, intendono portare al miglioramento della corporate governance complessiva.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività di controllo anche da parte dell'Organismo di Vigilanza, preventiva attività di sensibilizzazione e formazione, financo alla comminazione di sanzioni (disciplinari e contrattuali).

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza negli Organi Sociali tutti, Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale, Coordinamento Soci, Dipendenti, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse dell'ente, di poter incorrere in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Il Modello intende, inoltre, censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la

costante attività di controllo anche da parte dell'Organismo di Vigilanza e alla comminazione di sanzioni (disciplinari e contrattuali).

In quanto la Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività, essa ha ritenuto dunque di adottare il Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/01. La Società è convinta che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati.

2.2 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto:

- a) dei sistemi di controllo esistenti e già operativi;
- b) delle *policies* e delle procedure esistenti.

I principi cardini che informano il Modello della Società sono i seguenti:

- l'attribuzione **all'Organismo di Vigilanza** del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli, interni ed esterni all'ente, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

I principi generali per un adeguato sistema di controllo interno sono i seguenti:

- la verificabilità e tracciabilità documentata di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto per quanto possibile del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

La responsabilità del sistema di controllo è in capo al Consiglio di Amministrazione, che ne

fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, nonché al Direttore Generale.

2.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il Modello della Società e successive modifiche e integrazioni sono adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.4 IL CODICE ETICO E LA SUA CORRELAZIONE CON IL MODELLO

Il Modello 231 è composto da un Codice Etico che contiene:

1. i principi generali che individuano la “*Mission*” ed il modo per realizzarla;
2. le norme per le relazioni con i vari *stakeholders* (clienti, fornitori, dipendenti, etc.);
- gli *standards* di comportamento : *Principio di legittimità morale, Equità ed eguaglianza, Tutela della persona, Diligenza, Trasparenza, Onestà, Riservatezza, Imparzialità, Tutela dell'ambiente, Protezione della salute;*
3. gli strumenti di attuazione, segnalazione, controllo e sanzioni.

Mentre il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e a costituire un'esimente specifica della responsabilità della Società, il Codice Etico è uno strumento che deve indirizzare i comportamenti generali di tutti coloro che hanno rapporto, a qualunque titolo, con la Società. In questa prospettiva, pertanto:

- a) il Codice Etico è strumento di portata generale per la promozione di una condotta considerata corretta, a presidio della reputazione e dell'immagine della Società;
- b) il Modello traduce in comportamenti attivi di “fare” e in comportamenti passivi di “non fare” quanto espresso nel Codice Etico.

3. INQUADRAMENTO DELLA SOCIETÀ

Alea Ambiente S.p.A., costituitasi il 6 giugno 2017 secondo il modello della società in house providing, gestisce il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei

seguenti 13 Comuni del territorio forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio. I Comuni in parola, a loro volta, partecipano alla Società holding denominata “Livia Tellus Romagna Holding S.p.a., la quale detiene il 100% di Alea Ambiente S.p.A. Quest’ultima è subentrata al precedente gestore, HERA S.p.A., a far data dal 1° gennaio 2018: oltre al subentro del personale del ramo, la Società ha recepito dal precedente gestore, sempre per previsione normativa, anche le attrezzature inerenti e propedeutiche al servizio.

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa della Società è rappresentata nell’organigramma funzionale. Il sistema di amministrazione adottato è di un organo amministrativo collegiale (Consiglio di Amministrazione), ad oggi composto da 3 membri.

Attualmente è nominato un Direttore Generale con poteri di firma come stabiliti da apposita procura notarile.

La struttura organizzativa si compone delle seguenti aree:

- Direzione generale e strutture di staff;
- Area Amministrazione e Finanza;
- Area Tecnica;
- Area Impianti e attrezzature.

La società si avvale di 153 dipendenti (di cui 54 con mansioni impiegatizie, 93 autisti e 6 operai) .

Per far fronte ad esigenze temporanee di gestione del servizio, la società ricorre anche all’istituto della somministrazione di lavoro per il tramite di apposite agenzie individuate in esito a procedure ad evidenza pubblica.

È nominato un Organo di controllo (Collegio Sindacale).

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore legale dei conti scelto dal Consiglio di Amministrazione.

5. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE RISCHI

5.1. PREMESSA - ANALISI DEI RISCHI E LORO GESTIONE

La mappatura dei rischi funzionale all'individuazione delle fattispecie sensibili è stata realizzata attraverso l'analisi della documentazione relativa e lo svolgimento di apposite interviste condotte con i relativi responsabili, nelle quali sono state valutate le funzioni, le attività e le decisioni che potrebbero condurre alla commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Nell'ambito di questo procedimento di analisi si è posta attenzione anche alla disamina del ruolo e delle attività compiute da soggetti esterni, legati da rapporti di collaborazione, come i fornitori di servizi, i partners commerciali ed altri consulenti esterni.

Sono stati analizzati sia i processi e le attività direttamente soggette al rischio reati ma anche tutti i processi e le attività a ciò strumentali. Ad esempio, per le ipotesi corruttive, si è scelto di analizzare il rischio sui processi e persone che possono entrare in contatto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e anche su tutte le altre funzioni coinvolte in processi che possono predisporre fondi o altre attività strumentali alla condotta corruttiva.

5.2. STEPS OPERATIVI

Il metodo utilizzato per la realizzazione dell'Analisi dei rischi e le varie fasi di lavoro possono essere così descritte:

- a. Raccolta ed esame della documentazione fornita dalla Società;
- b. Interviste con i responsabili delle aree e dei processi aziendali;
- c. Prima stima del livello di rischio delle attività e/o dei processi critici, nonché decisioni e implementazioni;
- d. Elaborazione del primo Modello.

La revisione del Modello è stata realizzata attraverso approfondita analisi dei processi, delle procedure e delle funzioni aziendali ed è stata finalizzata, a seguito di diversi incontri, anche con il coinvolgimento di un professionista esperto incaricato dalla Società per supportare l'Organismo di Vigilanza nella propria azione e attività di revisione dei contenuti del Modello.

5.3. MODALITÀ E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL RISCHIO

Per determinare il valore del rischio associato alla commissione degli illeciti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, seppure in forma qualitativa, si è considerato il prodotto tra la probabilità di accadimento del reato stesso e l'entità del danno provocato dalla sua commissione.

		<i>Danno relativo</i>		
		Basso	Medio	Alto
<i>Probabilità</i>	Alta	M	A	A
	Media	M	M	A
	Bassa	B	M	M

I criteri adottati sono:

Presenza/assenza di norme interne che regolamentano il processo (organigramma, procedure, poteri, deleghe), tenuto dell'epoca di costituzione dell'ente, del livello di completamento della struttura fisica e organizzazione della struttura;

Numero persone coinvolte in un'attività e segregazione dei compiti;

Volume delle operazioni e valore/peso legato alla singola operazione rispetto all'operatività complessiva dell'ente;

Tracciabilità delle operazioni e presenza di registrazioni oggettive;

Vulnerabilità intrinseca.

5.4. REATI ESCLUSI

Sulla scorta dell'attività svolta, si è ritenuto di poter escludere dalla valutazione del rischio alcune delle tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, in particolare:

5.4.1. Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

5.4.2. Terrorismo ed eversione

5.4.3. Delitti contro la personalità individuale: Infibulazione, "caporalato", razzismo e xenofobia

5.4.4. Reati di frode sportiva

5.4.5. Frode in agricoltura

5.4.6. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

- 5.4.7. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.)
- 5.4.8. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- 5.4.9. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- 5.4.10. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- 5.4.11. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- 5.4.12. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- 5.4.13. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)
- 5.4.14. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- 5.4.15. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell'ente controllante (art. 2628 c.c.)
- 5.4.16. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 5.4.17. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- 5.4.18. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- 5.4.19. Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- 5.4.20. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) Pornografia virtuale (art. 600 quater 1c.p.)
- 5.4.21. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) tratta di persone (art. 601 c.p.)
- 5.4.22. Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
- 5.4.23. Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)
- 5.4.24. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
- 5.4.25. Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
- 5.4.26. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 5.4.27. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- 5.4.28. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quaterdel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
- 5.4.29. Contrabbando doganale (Art. 25 sexiesdecies ex D.Lgs. 231/01)
- 5.4.30. Turbata libertà dell'industria e del commercio (art.513 c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis c.p.)
- 5.4.31. Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.)
- 5.4.32. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 terc.p.)
- 5.4.33. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- 5.4.34. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- 5.4.35. Circostanze aggravanti(art. 452 octies c.p.)
- 5.4.36. Norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Artt. 1-2-3bis-6 ex Legge 150/1992)
- 5.4.37. Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (Art. 3 ex Legge 549/1993)
- 5.4.38. Inquinamento doloso delle navi (Art. 8 ex D. Lgs. 202/2007)
- 5.4.39. Inquinamento colposo delle navi (Art. 9 ex D. Lgs. 202/2007)
- 5.4.40. Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

5.4.41. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

5.4.42. Giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

6.ADEMPIMENTI VOLTI A PREVENIRE I REATI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEL D.Lgs. n. 231/2001

In termini generali, e quindi non specificamente con riferimento ad un determinato tipo di reato, la Società:

- a) si è dotata delle necessarie regole interne, quali il Codice Etico e altri documenti, anche indicati nel presente Modello;
- b) si è dotata di una struttura organizzativa che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché di un sistema disciplinare idoneo ad identificare, accertare, documentare e sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- c) verifica che il personale si attenga ai più alti standards di comportamento confacenti al contesto della struttura e al livello dei servizi offerti, visto che comportamenti anche solo scorretti potrebbero essere precursori di comportamenti illeciti;
- d) monitora i processi in relazione a specifiche categorie di reato;
- e) previa debita formazione, incoraggia la segnalazione da parte del personale di situazioni ritenute sospette che coinvolgano personale stesso o fornitori esterni, anche mediante la divulgazione di regole sul c.d. whistleblowing (vedi infra).

6.1. ADEMPIMENTI IN CAPO AL PERSONALE DELLA SOCIETA'

Il personale:

- 1. è formato sulle regole interne della Società, *in primis* sul Codice Etico, perché conoscendole vi si possa attenere;
- 2. è formato a segnalare immediatamente al proprio superiore gerarchico o agli organi apicali o all'Organismo di Vigilanza qualsivoglia situazione da cui ritenga possa scaturire la commissione di un reato o che sia sintomatica della commissione di un reato.

6.2. RICORSO AD APPALTI O A PRESTAZIONI DI SERVIZI O D'OPERA DI TERZI

I consulenti e i fornitori sono selezionati con metodi trasparenti e predeterminati.

Gli incarichi a società/soggetti/consulenti esterni sono assegnati assicurando la loro coerenza con l'oggetto sociale della Società e con la natura e attività dell'incarico.

In generale, la Società richiede alle controparti contraenti:

- a) di rispettare le normative di legge e regolamentari applicabili nella materia per la quale si ricorre alle loro prestazioni;
- b) di rispettare le regole procedurali inserite nei contratti standard della Società nonché ad osservare i principi di comportamento stabiliti;
- c) di rispettare le disposizioni delle autorità preposte in materia.

I contratti con appaltatori, prestatori di servizi e consulenti sono conclusi per iscritto.

La società soggiace alla disciplina di cui al D. Lgs 36/2023 e in ossequio alle previsioni di cui alla digitalizzazione dei contratti, si avvale della piattaforma telematica "e-procurement" di Maggioli. Nelle procedure di gara, fa riferimento è allo schema tipo (disciplinare di gare) predisposto da ANAC.

Nella predisposizione dei contratti (o in collegata documentazione separata), oltre a quanto indicato ai punti che precedono, è richiesta espressa dichiarazione:

- che il contraente è a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, e che si impegna a rispettare detta normativa e a farla rispettare ai propri dipendenti e collaboratori;
- che i legali rappresentanti del contraente non sono stati condannati, neppure con sentenza non definitiva, e non sono imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- che il contraente non si trova in procedura di liquidazione giudiziale o in altra delle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza né è stata presentata istanza per l'assoggettamento a una di tali procedure;
- che il contraente non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità in conformità al d.lgs. n. 36/2023;
- che il contraente non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali in conformità a quanto disposto dal d. lgs. n. 36/2023;

- che il contraente non ha compiuto gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui al d. lgs. n. 36/2023;
- che il contraente si impegna ad osservare le prescrizioni del Modello e in ogni caso ad astenersi da comportamenti che possano configurare fattispecie di alcuno dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con il Modello e il Codice Etico;
- che il contraente si impegna ad osservare ed attuare la normativa in materia di trattamento dei dati dettata dal Regolamento Europeo (c.d. GDPR).

È convenuta apposita clausola che preveda l'impegno dei contraenti a rispettare il Modello e il Codice Etico e regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

Per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, è previsto specifico *addendum integrativo*.

Nel caso si faccia ricorso a eventuali consulenti e fornitori per rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono formalizzate relative deleghe.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha formalizzato la nomina a Responsabile, con relativi poteri di spesa.

7. REATI

7.1. CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7.1.1 FATTISPECIE DI REATO

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, abuso d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (d. lgs n. 75/2020)
- Frode in pubbliche forniture e frode in agricoltura (d. lgs. n. 75/2020)

7.1.2. PROCESSI SENSIBILI

I rapporti con la PA e con funzionari pubblici sono quelli standard per chi svolga attività specifiche di interesse pubblico e soggette a verifiche di autorità.

Dunque, a vario titolo: ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.), eventuali contenziosi, trasmissione dati, richieste autorizzazioni varie, gestione “contributi” pubblici (diretti o indiretti).

Stante la natura dei servizi resi, si instaurano rapporti necessari con le autorità pubbliche.

Le figure deputate ai rapporti con la pubblica amministrazione sono delegate per iscritto: nessun soggetto interno o esterno può rappresentare la Società nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

7.1.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i destinatari del Modello devono:

1. osservare leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività dell'ente, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione;
2. instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. corrispondere con le PA per iscritto;

4. conservare la corrispondenza, in ogni forma, per almeno 6 anni;
5. comunicare tempestivamente all'OdV le prestazioni di servizi rese gratuitamente o a prezzo inferiore a quello usualmente praticato (fatto salvo il divieto di erogarle ove costituiscano regalie verso Pubblici Ufficiali) a rappresentanti degli enti locali territoriali di competenza, dei corpi preposti alla vigilanza e allo svolgimento di funzioni di polizia, nonché verso membri del Consiglio Regionale, del Parlamento, del Governo, dei corpi diplomatici italiani ed esteri, oppure verso soggetti privati i quali possano determinare, in ragione della loro professione o arte, decisioni della PA.

Lo stesso obbligo è imposto anche nel caso i destinatari delle prestazioni siano parenti dei predetti o persone dai predetti designate. Nei casi menzionati, chi ha autorizzato deve indicare, nella comunicazione all'OdV, anche le ragioni.

I destinatari non devono assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, quali, ad esempio:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio direttamente o indirettamente;
- distribuire omaggi e regali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio direttamente o indirettamente (i quali, in ogni caso, devono avere finalità di business, risultare ragionevoli, essere registrati in apposita documentazione onde consentire le verifiche da parte dell'OdV e mai consistere in somme di denaro);
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che non corrispondano ad alcuna prestazione;
- assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici;
- aderire a richieste o sollecitazioni indebite di denaro o di altre utilità che provengano, in forma diretta o indiretta, da rappresentanti della Pubblica Amministrazione in cambio di

prestazioni afferenti alle loro funzioni o qualifiche.

In ogni caso in cui i destinatari ritengano di trovarsi nelle circostanze sopra indicate devono segnalare immediatamente l'accaduto all'OdV. Ugualmente, ove il destinatario ravvisi conflitti di interesse o, comunque, quando sussistano dubbi circa la corretta attuazione delle regole comportamentali nello svolgimento delle attività operative.

Alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione sono tenuti a partecipare per la Società soggetti a ciò espressamente delegati.

I verbali redatti da Pubbliche Autorità sono conservati a cura della funzione che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità precedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso interno.

Il verbale eventualmente redatto e rilasciato alla Società deve essere inviato all'OdV.

In una logica di prevenzione, la Società ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, ispirato alle linee guida ANAC.

La Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete, quali:

- la formazione sul Codice Etico e sul Modello;
- l'adozione di specifiche procedure per le assunzioni, la scelta dei fornitori e consulenti;
- la formalizzazione per iscritto dei contratti con i fornitori di beni e servizi e/o l'istituzione dell'Albo fornitori;
- la comparazione quale necessario passaggio per la selezione del fornitore;

Potrà essere valutata l'adozione di un sistema di deleghe interne e di specifiche procure che definiscono poteri e responsabilità a seconda del ruolo e delle competenze e che individuano in maniera chiara i soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Con particolare riferimento al reato di corruzione fra privati si osserva la regola dell'utilizzazione nella maggior misura possibile di contratti standard redatti dalla Società. Qualunque criticità dovesse sorgere nell'ambito del rapporto con i contraenti è oggetto di informativa all'OdV.

7.2. REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

7.2.1. FATTISPECIE DI REATO

Sono da escludere i seguenti reati in quanto la Società non ha titoli quotati nel mercato borsistico o diffusi tra il pubblico:

- 7.2.1.1. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis C.C.)
- 7.2.1.2. Aggiotaggio (art. 2637 C.C.)

I reati riferibili all'ente sono:

- 7.2.1.3. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- 7.2.1.4. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- 7.2.1.5. Falso in prospetto (art. 173-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)
- 7.2.1.6. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dell'ente di revisione (art. 2624 c.c.)
- 7.2.1.7. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- 7.2.1.8. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- 7.2.1.9. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 7.2.1.10. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell'ente controllante (art. 2628 c.c.)
- 7.2.1.11. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 7.2.1.12. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- 7.2.1.13. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- 7.2.1.14. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- 7.2.1.15. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- 7.2.1.16. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- 7.2.1.17. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)
- 7.2.1.18. Autoriciclaggio (art. 648-ter)
- 7.2.1.19. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. n. 74/2000);
- 7.2.1.20. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- 7.2.1.21. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. n. 74/2000);
- 7.2.1.22. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- 7.2.1.23. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- 7.2.1.24. Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 75/2000);
- 7.2.1.25. Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 75/2000);
- 7.2.1.26. Indebita compensazione (art. 10 D.Lgs. n. 75/2000)

7.2.2. PROCESSI SENSIBILI

Le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti che intervengono tra la Società, gli organi amministrativi e di controllo, i soci e i creditori, nonché le Autorità Pubbliche di Vigilanza. Con riferimento a tali reati, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a

rischio sono i seguenti:

1. Gestione della contabilità generale ed in particolare:

- Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
- Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;
- Gestione amministrativa e contabile del magazzino e dei cespiti;
- Gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;
- Accertamento di tutti i fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.)
- Verifica dei dati provenienti dai sistemi alimentanti.

2. Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico nonché di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazione straordinarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea, a titolo esemplificativo:

- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del bilancio annuale;
- Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di eventuali operazioni straordinarie e di operazioni sul capitale;
- Collaborazione e supporto dell'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzioni dei conferimenti;
- Collaborazione e supporto dell'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote dell'ente controllante.

3. Gestione dei rapporti con i soci e altri organi di controllo e in particolare:

- Gestione dei rapporti con i soci in occasioni delle richieste di informazioni inoltrate all'ente relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio annuale;
- Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali;
- Rapporto con il Revisore relativamente alla verifica sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio annuale.
- Gestione degli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio e trattamento delle

informazioni privilegiate

- Gestione del rapporto con i fornitori e del processo di acquisto di beni e servizi, gestione del rapporto con i clienti e del processo di vendita;
- Definizione del prezzo di acquisto dei beni dai fornitori;
- Definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento;
- Definizione delle modalità di gestione di eventuali reclami.

Le tariffe dei servizi sono definite a monte e, come tali, non liberamente attuabili dalla Società.

7.2.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La Società si è dotata di sistemi software di fatturazione del ciclo attivo e passivo.

Il processo di controllo sulla contabilità è effettuato dagli uffici di amministrazione e finanza interni.

L'ulteriore controllo è effettuato attraverso l'attività dell'Organo di controllo (Collegio Sindacale) e dal nominato Revisore legale dei conti.

L'accesso ai conti correnti della Società è riservato a chi è munito di apposita delega.

I soggetti deputati devono:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di poter garantire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
2. fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate;
3. attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;
4. assicurarsi che per ogni operazione sia conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità interessati e la ricostruzione accurata dell'operazione;
5. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Specifiche regole di condotta riguardano anche i processi strumentali aventi ad oggetto:

6. formazione del bilancio;
7. formazione del budget;
8. gestione dei rapporti con enti privati;
9. consulenze e incarichi professionali a terzi;
10. flussi monetari e finanziari;
11. rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza.

La Società mantiene e archivia, anche a disposizione dell'O.d.V., tutta la documentazione di supporto alle operazioni effettuate.

7.2.4. COROLLARIO 1

Le comunicazioni ai soci e/o al pubblico

Le comunicazioni ai soci e/o al mercato di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (quali, a titolo esemplificativo, bilancio d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrale, e simili) devono essere redatte secondo le specifiche della miglior prassi e, comunque, in modo da:

- a) determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire ed i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- b) individuare le suddette funzioni e gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, indicare idonee scadenze, prevedere l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni;
- c) prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- d) prevedere meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime.

7.2.5. COROLLARIO 2

Le comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse.

Le attività della Società, ove soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base alle specifiche normative applicabili, sono svolte da funzioni all'uopo deputate ed individuate

con specifiche responsabilità con riferimento, in particolare:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organismi sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi. Tali procedure postulano le seguenti attività:

e) all'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;

f) all'adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;

g) alla massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengono necessario acquisire, previo consenso del responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente. I verbali redatti dalle pubbliche autorità sono diligentemente conservati a cura della funzione che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica.

Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata può aggiungere verbali o rapporti ad uso interno.

Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza è tempestivamente informato con nota scritta dal responsabile della funzione coinvolta.

7.3. REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

7.3.1. PREMESSA

L'articolo 30 del Testo Unico sulla Sicurezza ed igiene del lavoro (d. lgs. n. 81/2008) prevede che il Modello 231 deve essere adottato ed efficacemente attuato.

Quindi, il modello organizzativo deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti in materia di sicurezza sul lavoro e relativi nello specifico:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

7.3.2. FATTISPECIE DI REATO

Sono individuate dal disposto, modificato nella parte sanzionatoria dal d. Lgs. 8 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza), dell'art. 9 della Legge 25 agosto 2007 n. 123, che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introducendole nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 septies.

Con riferimento ai nuovi reati presupposto previsti dall'art. 25 septies, si osserva che, per quanto riguarda il delitto di lesioni personali colpose in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590 c.p.), l'art. 25 septies circoscrive l'ambito di applicazione alle fattispecie di:

lesioni gravi che sussistono, secondo la definizione fornita dell'art. 583, comma 1, c.p.:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a

quaranta giorni;

- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

lesioni gravissime che sussistono, secondo la definizione dell'art. 583, comma 2, c.p., se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

È opportuno precisare che anche le malattie professionali sono comprese nella nozione di lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazioni di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

Sono invece escluse dai reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti le lesioni colpose lievi (inferiori a quaranta giorni), anche se derivanti da violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

La responsabilità amministrativa della Società può ricorrere altresì nel caso di omicidio colposo (art. 589, comma 1 c.p.), commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Non sono invece punibili ex D.Lg. 231/01 le società nell'ambito delle quali si verificano fatti di lesioni ai lavoratori o ai clienti non accompagnate da violazione delle norme antinfortunistiche e/o sulla tutela dei lavoratori.

Occorre però sul punto specificare che la nozione di norma "a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro" deve essere intesa in senso ampio, e che, dunque, a tale categoria normativa non possono essere ricondotte soltanto le norme comprese nei testi legislativi specificamente dedicati alla sicurezza dei luoghi di lavoro, bensì anche quelle di portata generale. Così anche l'art. 2087 c.c. (che stabilisce che "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,

secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) deve essere considerata norma di "chiusura", in quanto attuativa dei principi delineati nell'art. 41 Cost. e che pone a carico del datore di lavoro un vero e proprio obbligo di generale tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.

7.3.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La Società ha implementato:

- standard qualitativi secondo sistemi di certificazione riconosciuti,
- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- ha nominato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ("RSPP");
- ha incaricato un medico competente.

La Società ha altresì:

- a) attribuito una precisa responsabilità in materia di sicurezza e igiene sul lavoro:
 - attribuzioni di compiti e doveri (rete di controllo *de facto et de jure*);
 - verifica dei requisiti professionali dei soggetti preposti alla prevenzione/protezione;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio Sanitario;

- b) provveduto a realizzare specifici percorsi di Formazione e Informazioni dei lavoratori:
 - predisposizione di piani di formazione;
 - monitoraggio, fruizione e apprendimento dell'attività formativa erogata;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;

- c) sviluppato un'apposita attività di monitoraggio del sistema preventivo:
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione comportamenti in violazione delle norme, provvedimenti disciplinari o altri interventi di tipo formativo, informativo e di prevenzione;

- d) adottato un'apposita valutazione dei rischi:
 - elaborazione, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della Società, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

La Società dispone di un Piano delle misure di sicurezza e di un Documento di valutazione dei rischi generale e di un Documento di valutazione dei rischi specifici. Aventi ad oggetto i seguenti aspetti:

- politica di salute e sicurezza, obiettivi e piano di miglioramento;
- organigramma SSL e nomine;

- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- gestione delle emergenze e primo soccorso;
- riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- informazione e formazione dei lavoratori e comunicazione e rapporto con l'esterno;
- attività di vigilanza e sistema disciplinare;
- indagine su infortuni, incidenti e situazioni pericolose;
- non conformità, azioni correttive preventive e riesame.

Il modello si basa sul documento di analisi dei rischi (DVR) con a corredo tutte le procedure operative e gestionali a sostegno e relativo piano di monitoraggio.

È presente l'organigramma della Sicurezza dove sono chiaramente evidenziati e nominati i ruoli deputati alla sicurezza ed al controllo sanitario.

Tra questi, non è stato nominato l'addetto al servizio di prevenzione e protezione -ASPP- conforme all'Art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., non ritenendo sussistenti i requisiti di legge.

Ogni figura dell'organigramma della sicurezza è stata formata a seguire le procedure di propria pertinenza.

Per quanto riguarda i lavori in appalto, la Società predispone e mantiene aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto. Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto sono formalizzate in contratti scritti.

La Società pone particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro e in quest'ottica:

- ha implementato un modello organizzativo e gestionale specifico;
- ha un livello organizzativo allineato con quanto richiesto dalla normativa vigente;
- l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è un professionista esterno qualificato;
- sono state nominate idonee figure di RLS (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza) medico competente e squadre antincendio e primo soccorso;
- il Documento di Valutazione dei rischi è stato attuato attraverso l'analisi delle diverse

mansioni, l'individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione;

- provvede al costante e tempestivo adeguamento delle norme interne alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza anche con la collaborazione di società di consulenza specializzate;
- sviluppa e mantiene un rapporto di costruttiva collaborazione con le Istituzioni Pubbliche preposte ad effettuare attività di controllo in tema di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro;
- effettua periodiche attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate.

Il *set* di procedure adottate dalla Società in materia di igiene e sicurezza deve considerarsi parte integrante del presente Modello.

Vengono di seguito riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte del personale nello svolgimento di tutte le attività (dirette o indirette) attinenti alla normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

La Società provvede a predisporre:

- una struttura organizzativa che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di gestione e controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dalla Società in materia di sicurezza e ambiente;
- il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative;
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività.

Conseguentemente, i Destinatari sono formati a:

- a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti;

- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
- c) utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione individuale messi a disposizione;
- d) segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- e) non rimuovere o modificare o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- h) promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione.

A titolo esemplificativo, l'ente provvede a:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- adottare misure volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- Committente e appaltatore elaborano un unico documento di valutazione dei rischi nel

quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.

- Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, sono specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.
- Nei contratti di appalto è definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.
- L'ente provvede a adeguati e tempestivi flussi informativi tra il Datore di Lavoro, il medico competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione ai processi e ai rischi connessi all'attività dell'ente, al fine di permettere la collaborazione fra di essi nella valutazione dei rischi, nella programmazione della sorveglianza sanitaria, nella predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico- fisica dei lavoratori, nell'attività di formazione ed informazione.
- L'ente ha predisposto anche un sistema di monitoraggio del movimento dei veicoli utilizzati per il servizio di raccolta rifiuti che può considerarsi anche quale integrazione del sistema di tutela della sicurezza dei lavoratori.

7.4. REATI DI VIOLAZIONE DIRITTO D'AUTORE, INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

7.4.1. FATTISPECIE DI REATO

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies ex D.Lgs. 231/01): artt. 171, 171bis, 171ter, 171septies, 171octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633.
- La Legge 18 marzo 2008 n°48 ha inserito nel Decreto 231/01 l'art.24-bis riguardante i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati, ed in particolare:
- Art. 24 bis comma 1 del D.Lgs. 231 accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)
- danneggiamento sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.);
- Art. 24 bis comma 2 del D.Lgs. 231- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)
- diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.);
- Art. 24 bis comma 3 D.Lgs. 231/2001-2001 - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.)
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.).
- L'analisi del rischio per reati informatici e "privacy" è indirizzata alla adeguatezza di controlli di sicurezza adottati sull'infrastruttura tecnologica e della informazione e formazione ricevuta dagli utenti sul suo utilizzo.

7.4.2. PROCESSI SENSIBILI

La tipologia di processi che sottende la possibilità di commettere tali reati risiede nella infrastruttura tecnologica e nelle applicazioni software utilizzate. Tutti i software sono utilizzati a fronte di valide licenze.

7.4.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

L'ente mantiene efficienti ed aggiornate le sue infrastrutture tecnologiche. È implementato un sistema di gestione informatica e della privacy compliant al Regolamento (UE) 679/2016 (c.d. GDPR - General Data Protection Regulation). Tale documentazione è da ritenersi parte integrante del Modello.

Il regolamento interno adottato evidenzia che, ferme restando le specifiche procedure adottate al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato, sono predisposti presidi nell'ambito delle singole aree di rischio.

È implementato un sistema di videosorveglianza e allarme al fine di incrementare i livelli di sicurezza.

Nell'espletamento della propria attività, il personale e i soggetti che operano in *outsourcing* devono rispettare le norme di comportamento indicate e quelle contenute nel regolamento che disciplina specificamente la gestione dei sistemi informatici e delle credenziali per il relativo accesso.

In particolare è fatto obbligo:

- al personale di denunciare all'OdV eventuali accessi impropri al sistema informatico;
- al personale di attenersi al regolamento per: utilizzo di pc anche portatili; utilizzo della rete; gestione delle password; utilizzo dei supporti magnetici; uso della posta elettronica; uso della rete Internet e dei relativi servizi; policy in materia di privacy e riservatezza del know-how.

Nello specifico è fatto divieto di installare nella rete un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica.

Sono implementate misure di sicurezza idonee a garantire il trattamento dei dati:

- 7.4.3.1. dei server;
- 7.4.3.2. delle misure di sicurezza per i trattamenti informatici;
- 7.4.3.3. degli strumenti antivirus;
- 7.4.3.4. dei sistemi anti-intrusione;
- 7.4.3.5. dei firewall;
- 7.4.3.6. dei piani di Disaster Recovery;
- 7.4.3.7. back-up.

Non sono utilizzate connessioni alternative rispetto a quelle fornite dall'ente. L'accesso al sistema informatico è possibile unicamente attraverso credenziali personali di identificazione. Si procede ad aggiornamento periodico dei software e/o pc.

7.4.4. COROLLARIO

ACQUISIZIONE E UTILIZZO SOFTWARE

Sono resi disponibili dall'ente unicamente *software* con necessarie autorizzazioni/licenze.

Il personale è formato al divieto di:

- installazione e l'utilizzo, nei sistemi informatici dell'ente e sui singoli personal computer in

dotazione, di software mediante i quali è possibile scambiare file (qualche che ne sia il tipo) con altri soggetti all'interno della rete Internet (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.);

- duplicare e/o diffondere, in qualsiasi forma, programmi, files e supporti elettronici (quali a titolo di esempio, CD, DVD, chiavette, ecc.) se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- di utilizzare, diffondere e/o trasmettere opere di terzi, attraverso siti internet o altri strumenti telematici, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari o in violazione degli accordi medesimi;
- riprodurre o duplicare i supporti in cui opere di terzi sono contenute, senza averne acquisiti i relativi diritti;
- riprodurre supporti sottoposti a licenza d'uso;
- l'utilizzo di marchi o brevetti di proprietà di altri, senza le prelieve necessarie autorizzazioni. Nel caso in cui si debba procedere alla registrazione di un marchio o al deposito di un brevetto si verifica preliminarmente, anche con il supporto di consulenti esterni, che non si violi diritto di terzi.

7.5. REATI AMBIENTALI

7.5.1. FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie ambientali contenute nell'art. 25-undecies che rilevano rispetto all'attività sono:

7.5.1.1. art. 137, commi 2, 3, 5, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: e specificatamente il comma 2,3 e 5 che riguardano la regolamentazione per lo scarico di acque reflue;

7.5.1.2. art. 256, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata): la fattispecie sanziona chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi ovvero non pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione;

7.5.1.3. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);

7.5.1.4. disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);

7.5.1.5. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.).

7.5.2. PROCESSI SENSIBILI

I processi sensibili rilevanti rispetto alla potenziale commissione della fattispecie di reato sono ravvisabili:

- 7.5.2.1. nel conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati al trasporto ed allo smaltimento;
- 7.5.2.2. nella verifica del rispetto dei valori limite previsti per gli scarichi idrici;

7.5.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

L'ente pone particolare attenzione all'ambiente e adotta diverse procedure tali da garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa a tutela dell'ambiente.

Lo scarico delle acque e le emissioni in atmosfera sono conformi alle normative applicabili. È attiva nel preservare la conciliabilità dei mezzi utilizzati per i trasporti con l'ambiente in cui operano.

L'ente applica le regole di cui al sistema UNI-ENISO 14001.

Il Personale e collaboratori, inclusi Consulenti e gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- 7.5.3.1. rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme e linee guide in materia di tutela ambientale;
- 7.5.3.2. rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche anche formulate nel presente Modello;
- 7.5.3.3. promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ad assicurare gli adempimenti in materia di tutela ambientale;
- 7.5.3.4. adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare le regole di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in fase di richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, sia in occasione di accertamenti e verifiche ispettive;
- 7.5.3.5. promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento in

materia ambientale, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;

7.5.3.6. non abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;

7.5.3.7. non immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

L'ente provvede a formare con continuità il personale su un adeguato svolgimento delle attività in conformità all'obiettivo di massima tutela dell'ambiente.

L'ente ricerca tecnologie adeguate al raggiungimento degli obiettivi delineati e assume decisioni in campo ambientale non riferendosi unicamente a politica di taglio dei costi e degli investimenti.

Eventuali fornitori dei servizi devono garantire

- di rispettare la disciplina in tema di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente nonché di conformarsi alle direttive dell'ente;

- la verifica delle certificazioni e autorizzazioni in materia;

- nei contratti stipulati specifiche clausole di impegno nei confronti dell'ente a mantenere valide ed efficaci per l'intera durata del rapporto contrattuale le autorizzazioni prescritte dalla normativa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti;

- nei contratti stipulati specifiche clausole attraverso le quali l'ente si riserva il diritto di verifica e controllo del regolare adempimento contrattuale da parte del fornitore.

Al personale deputato è richiesto di:

a) compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti stessi;

b) smaltire le sostanze lesive non rigenerabili né riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento;

c) osservare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;

d) conferire i beni durevoli contenenti le sostanze lesive, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati;

e) impiegare esclusivamente personale specializzato nelle attività di

estrazione, raccolta ed isolamento delle sostanze lesive.

I Destinatari sono formati circa i divieti di:

- f) abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure;
- g) miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi);
- h) effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- i) falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito dei registri di tracciabilità dei rifiuti;
- j) falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo o omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica;
- k) disperdere nell'ambiente le sostanze lesive;
- l) consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare le sostanze lesive secondo modalità diverse da quelle disciplinate dalla vigente normativa.

Nell'area non viene svolta attività di lavaggio degli automezzi di trasporto, in quanto l'attività è esternalizzata: è previsto solo il transito e il parcheggio dei mezzi.

Eventuali scarichi idrici o in atmosfera che dovessero necessitare di apposito provvedimento ex DPR 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale – AUA) sono soggetti a preventiva autorizzazione: i valori di emissione sono monitorati, in conformità al provvedimento di AUA.

7.6. DELITTI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA

7.6.1. FATTISPECIE DI REATO

Delitti contro la salute pubblica, ovvero: epidemia (438 c.p.) avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (440-bis c.p.), omesso ritiro

di alimenti, medicinali o acque pericolosi (440-ter c.p.), informazioni commerciali ingannevoli pericolose per la salute pubblica (440-quater c.p.), disastro sanitario (445-bis c.p.)

7.6.2. PROCESSI SENSIBILI

Il processo sensibile rilevante rispetto alla potenziale commissione delle fattispecie di reato oggetto della presente sezione è ravvisabile nello svolgimento dell'attività di raccolta rifiuti.

7.6.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Le procedure di autocontrollo sono testate periodicamente (come da normative) ed i risultati delle attività di audit sono conservati in amministrazione.

Il personale addetto ha ricevuto e riceve formazione specifica.

7.7. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

7.7.1. FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione si riferisce al delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/98. La fattispecie, introdotta tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dal D.Lgs. 109/12, punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze:

- 7.7.1.1. lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;
- 7.7.1.2. lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini previsti dalla legge;
- 7.7.1.3. lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Il fatto di reato assume rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231 qualora, con riferimento ai lavoratori di cui sopra, ricorrano -anche alternativamente- le seguenti circostanze:

- 7.7.1.4. siano in numero superiore a tre;
- 7.7.1.5. siano minori in età non lavorativa;
- 7.7.1.6. siano sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste

dall'art. 603 bis c.p. (sfruttamento del lavoratore mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando del suo stato di bisogno o di necessità).

7.7.2. PROCESSI SENSIBILI

Il processo sensibile rilevante rispetto alla potenziale commissione della fattispecie di reato oggetto della presente Sezione è ravvisabile nella gestione dei rapporti con i dipendenti e nella costante verifica dell'esistenza e della validità dei permessi di soggiorno in sede di assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro.

7.7.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È verificata la regolarità del permesso di soggiorno all'atto della assunzione. Nell'ambito dell'instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro con il lavoratore cittadino di un paese non U.E.:

7.7.3.1. in sede di assunzione deve essere verificata l'esistenza e la validità del permesso di soggiorno, di cui deve essere inserita copia all'interno della cartella personale;

7.7.3.2. in caso di assunzione di lavoratori di uno Stato non U.E. e con il permesso di soggiorno recante una data di scadenza, questa deve essere annotata su uno scadenziario tenuto presso l'ufficio del personale: lo scadenziario è verificato e aggiornato costantemente;

7.7.3.3. con cadenza periodica, l'ufficio del personale effettua verifica circa la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori, onde accertare che non siano stati revocati o annullati: l'esito dell'attività di verifica è documentato per iscritto e inserito in apposita cartella tenuta presso l'ufficio del personale.

7.8. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

7.8.1. FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione è unicamente finalizzata a disciplinare il processo di gestione del contante, onde prevenire il rischio della commissione del reato di "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate" (art. 455 c.p.).

7.8.2. PROCESSI SENSIBILI

Rispetto alla commissione del reato sanzionato dall'art. 455 c.p., il processo sensibile ritenuto a rischio, nell'ambito dell'attività, risiede nella gestione del contante contraffatto o alterato ricevuto in buona fede.

7.8.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I dipendenti dell'ente che, in ragione della mansione cui sono adibiti, gestiscono il contante, sono informati che, qualora percepiscano banconote che si rivelino contraffatte, devono segnalare immediatamente alla amministrazione la percezione di banconote contraffatte o alterate.

L'uso del contante è comunque disincentivato e rappresenta un fenomeno minimo, quasi percentualmente irrilevante.

È da escludere che sussista, stante la scarsità di volumi, un interesse dell'ente a detenere (o conservare) il danaro contante che risultasse contraffatto.

La modestia del flusso di contante permette tuttavia di tipizzare la procedura di raccolta e convogliamento presso l'amministrazione. I versamenti del contante sono effettuati presso gli istituti bancari e non si dispone di strumenti sofisticati di verifica delle banconote.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1. PREMESSA

Il Decreto prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi previsti se l'organo dirigente ha, fra l'altro *“affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo della società stesa dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”*.

L'affidamento di detti compiti all'Organismo e l'incentivazione al corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali”, sia dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7 del D. Lgs 231/2001).

8.2. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I caratteri che l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) deve possedere al fine di poter efficacemente svolgere le attività sopra elencate, possono riassumersi come segue:

a. Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. L'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

b. Professionalità e conoscenza della realtà della società

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Deve avere conoscenza approfondita dell'attività della società. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività, l'autorevolezza e la competenza nel giudizio dell'Organismo medesimo.

c. Continuità di azione

L'OdV deve:

- vigilare costantemente sull'attuazione del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- verificare l'effettiva attuazione del Modello garantendone il costante aggiornamento;
- essere referente qualificato, costante e *super partes* per tutto il personale della società e per il Management, promuovendo, anche in collaborazione con i referenti, la conoscenza e la comprensione del Modello.

8.3. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

All'OdV non è attribuito alcun compito operativo che potrebbe minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

L'OdV dispone di un budget di spesa da cui può attingere senza specifica autorizzazione per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei propri compiti, anche inerenti la diffusione del Modello e la formazione sul Modello.

8.4. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione scegliendo i componenti sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza e autonomia funzionale.

L'OdV può essere collegiale, composto da un minimo di due membri ivi compreso il

Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), o monocratico.

Il Presidente dell'OdV è nominato tra professionisti esterni, non sottoposti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

8.5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DEI COMPONENTI DELL'ODV

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni, fatta salva l'informativa agli organi apicali.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni in ordine a presunte violazioni del Modello.

L'OdV si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli del proprio ruolo.

8.6. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ODV

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, nonché la continuità di azione dell'OdV, la durata dell'incarico è triennale (intendendosi fino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio dalla nomina) e rinnovabile.

L'OdV o un suo componente è revocabile per "giusta causa", che deve intendersi sussistere quando:

- si verifica un'inabilitazione che rende il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- l'attribuzione al membro dell'OdV di funzioni operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità d'azione, che sono propri dell'OdV;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV;
- l'applicazione al membro dell'OdV di misure cautelari restrittive della libertà individuale;
- una sentenza di condanna passata in giudicato del membro dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001;

- una sentenza di condanna passata in giudicato del membro dell' OdV ad una pena che importa l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giudicate e dalle imprese. Ogni componente dell'OdV può recedere dall'incarico in ogni momento con un preavviso non inferiore a 30 giorni al fine di consentirne la sostituzione.

In caso di sopravvenuta incapacità, morte, o altre cause simili riguardanti un componente, l'ente provvede senza indugio a nomina in sostituzione.

8.7. RIUNIONI DELL'ODV

L'OdV si riunirà ogni volta che lo riterrà opportuno, con cadenza almeno semestrale.

L'OdV redige verbale delle proprie riunioni. La riunione dell'OdV può svolgersi anche in audio/video conferenza, a condizione che ogni componente abbia possibilità di comunicare. L'OdV può coinvolgere nelle proprie riunioni, nell'interesse cui è preposto, management, personale e/o altri collaboratori.

8.8. POTERI E FUNZIONI DELL'ODV

All'OdV è affidato il compito di vigilare sulla:

- effettività del Modello, cioè verificare che i comportamenti posti in essere all'interno della società corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello, cioè verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo al prevenire il verificarsi dei reati in interesse;
- necessità di aggiornamento del Modello, per adeguarlo a mutamenti ambientali e modifiche dell'organizzazione societaria.

Su un piano più operativo è affidato all'OdV il compito di:

- verificare periodicamente eventuali analisi dei rischi (livello di rischio e attività/processi sensibili), coinvolgendo il management delle singole funzioni;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni e anche a "sorpresa", verifiche volte ad assicurare che le procedure e i controlli previsti siano eseguiti e documentati in maniera conforme e che i principi etici e organizzativi siano rispettati;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello.

L'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*:

- a. sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- b. sui rapporti con consulenti e Partner.

L'OdV deve:

- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire agli organi apicali circa l'attuazione delle politiche aziendali per l'implementazione del Modello.

L'OdV si dota di un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

8.9. RENDICONTAZIONE

L'OdV:

- Formalizza annualmente l'andamento dell'esercizio precedente in merito all'attuazione del Modello e il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnati;
- Comunica periodicamente un punto della situazione o lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti motivandoli;
- Segnala eventuali problematiche significative scaturite dalle attività e/o eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure enteli.

L'OdV potrà essere invitato a relazionare agli organi apicali circa le attività svolte /o in essere.

8.10. SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è il soggetto specificamente designato a ricevere segnalazioni circa eventi che potrebbero generare responsabilità della società ai sensi del Decreto, nonché:

- eventi che comportano o hanno comportato la violazione del Modello (intendendosi per esso anche il complesso dei documenti allegati);

- eventi che comportano o hanno comportato il rischio di verifica di un fatto costituente uno dei reati rilevanti;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e dunque fatti che integrano uno qualsiasi dei reati elencati nel Modello;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che attengono alla normativa legislativa e regolamentare italiana e che siano riferiti all'ente o ad un dirigente dell'ente nell'esercizio delle sue funzioni, o ad un soggetto esterno vincolato dal modello (es. fornitori, clienti, appaltatori);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica, protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, riferibili all'ente o ad un soggetto esterno vincolato dal modello (es. fornitori, clienti, appaltatori);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea riferibili all'ente o ad un soggetto esterno vincolato dal modello (es. fornitori, clienti, appaltatori);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato su funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, riferibili all'ente o ad un soggetto esterno vincolato dal modello (es. fornitori, clienti, appaltatori);

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati sopra riferibili all'ente o ad un soggetto esterno vincolato dal modello (es. fornitori, clienti, appaltatori).

In generale:

- Devono essere raccolte dall'OdV attraverso le funzioni aziendali, eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- Le segnalazioni sono effettuate scrivendo odvalea@alea-ambiente.it;
- Personale, management, consulenti, collaboratori esterni e partner commerciali sono informati della modalità per effettuare segnalazioni all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere in piena autonomia, così come adotta provvedimenti conseguenti ritenuti congrui.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, ciò in ampia applicazione della disciplina sul c.d. whistleblowing (v. *infra*).

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'OdV le notizie relative:

- Ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a violazione del Modello;
- Alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti);
- Ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- Alla conoscenza dell'iscrizione del proprio nominativo, o di quello di altro dipendente o amministratore o socio, nel registro degli indagati per qualsiasi fatto.

In ambito societario dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello.

8.11. TUTELA DEI SEGNALANTI (WHISTLEBLOWERS)

Tramite le modalità della propria attività, l'OdV tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possano andare incontro per aver riferito di comportamenti non

corretti e, compatibilmente con le situazioni specifiche, mantiene riservata l'identità, in applicazione della normativa relativa al cosiddetto "Whistleblowing" (D.Lgs. 24/23).

8.12. FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV

Oltre alle segnalazioni già descritte l'OdV deve ricevere una serie di informazioni, dati e documenti complessivamente evidenziati nel cd. "flusso informativo".

Si prevede che ne facciano parte:

- Bilancio completo,
- Operazioni straordinarie,
- Verbali del CdA,
- Verbale dell'ente di revisione,
- Bandi di gara (o similari) con la PA
- Dichiarazione annuale redditi - fiscalità e tributi,
- Verbali sopralluoghi, ispezioni da PA (qualunque ambito),
- Elenco e situazione pratiche legali,
- Riepilogo donazioni, beneficienze, sponsorizzazioni,
- Riepilogo eventuali transazioni finanziarie con l'estero,
- Incarichi a consulenti per rapporti con la PA,
- Aggiornamenti su assunzioni,
- Procedimenti disciplinari,
- Report organi di controllo,
- Multe, sanzioni, prescrizioni,
- Elenco contributi pubblici / sgravi percepiti (diretti o indiretti),
- Mutamenti dell'organigramma/funzionigramma,
- Variazioni di procedure operative e/o organizzative,
- Nuove procedure emesse (qualunque ambito),
- Nomine di consulenti per rapporti con la PA,
- Cambiamenti sistemi informatici e fornitori coinvolti,
- Variazioni documentazione su sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro,
- DVR e DUVRI con principali fornitori servizi in outsourcing,
- verbale riunione periodica e relazione del medico competente,

- comunicazioni su infortuni,
- comunicazioni su eventi / incidenti ambientali,
- report sulla formazione del personale,
- Variazioni documentazione su trattamento dati,
- Analisi rischi di ogni tipo da società esterne (informatico, ambientale, SSL, ecc.),
- Gestione rifiuti e MUD,
- Comunicazioni questioni sistema HACCP.

9. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

9.1. FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta sia alle risorse già presenti in ente sia a quelle neo assunte.

Il sistema di informazione e formazione è coordinato ed integrato dall'attività realizzata dall'OdV, in collaborazione con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza.

L'OdV organizza incontri o momenti di formazione e divulgazione, sia su aspetti organizzativi interni legati al Modello sia su aggiornamento della normativa, anche avvalendosi di eventuali professionisti esterni.

L'efficace attuazione del presente modello passa attraverso la sua adeguata conoscenza e divulgazione sia presso il personale interno sia presso i terzi a vario titolo interessati.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, predispone programmi di informazione e formazione, caratterizzati da un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio.

In generale, l'Organismo di Vigilanza:

- a) definisce il contenuto delle comunicazioni periodiche, da trasmettere ai

dipendenti ed agli organi societari, per fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base sul Decreto in esame;

- b) promuove corsi di formazione sul D.Lgs. 231/2001;
- c) promuove idonee iniziative, atte a favorire la conoscenza e l'attuazione del Modello.

9.2. L'INFORMATIVA PER I DIPENDENTI

All'atto dell'adozione del Modello o a seguito di cambiamenti importanti o di cambiamenti organizzativi, si predispose un documento di sintesi informativa per:

- 9.2.1. la normativa di riferimento;
- 9.2.2. i principi e il richiamo al codice etico;
- 9.2.3. l'analisi dei rischi e Modello;
- 9.2.4. gli eventuali cambiamenti sopravvenuti;
- 9.2.5. i riferimenti e ruolo dell'OdV;
- 9.2.6. il sistema disciplinare;
- 9.2.7. i documenti attinenti alla 231 e al loro reperimento e consultazione.

Il Modello, con eventuali allegati, è a disposizione nel sito istituzionale, Società trasparente alla cartella "MODELLO 231".

9.3. INFORMAZIONE ALLE RISORSE ESTERNE

La società informa anche le risorse esterne interessate: Consulenti / Partners / Clienti / Fornitori e altri Collaboratori e stakeholders di tipo privato e pubblico.

L'informativa contiene esplicita dichiarazione che per avere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura con la società, occorre recepire ed accettare i contenuti del Modello e le conseguenze sanzionatorie nell'ipotesi di mancato rispetto dei suoi principi. I clienti "occasionalmente" privati o aziende ospiti sono esclusi da tale obbligo.

Ogni nuovo fornitore attivato (sia esso ente o professionista) viene informato

dell'applicazione del Modello: nei relativi contratti assume rilevanza il Modello 231 implementato. È possibile che taluni soggetti esterni (collaboratori / consulenti) possano partecipare alle sessioni informative e formative sul Modello al pari dei dipendenti.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

10.1. PREMESSA

Il sistema disciplinare così come di seguito descritto è funzionale a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto, infatti, prevedono che l'ente sia esonerato dalla responsabilità amministrativa qualora abbia adottato un Modello organizzativo correlato con un sistema di sanzioni "disciplinari" da adottare nel caso di inosservanza.

Regole e sanzioni richiamate nel Modello possono trovare attuazione a prescindere dall'esito del procedimento iniziato per l'individuazione di eventuali responsabilità penali.

Altresì, la valutazione disciplinare di comportamenti non deve, necessariamente, coincidere con la valutazione del Giudice in sede penale, data l'autonomia delle violazioni del Modello, delle sue procedure, del Codice Etico rispetto alla violazione di legge derivante dalla commissione dei reati.

Le sanzioni disciplinari applicate ai dipendenti rispettano le disposizioni previste dagli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile e della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

10.2. ILLECITI DISCIPLINARI

L'inosservanza alle norme/prescrizioni del Modello e dei documenti che ne costituiscono parte integrante costituisce illecito disciplinare che comporta l'attivazione del sistema sanzionatorio.

Si intendono illeciti disciplinari:

- a. le violazioni dei principi e delle norme comportamentali contenuti nel Codice Etico;
- b. la violazione delle procedure, regolamenti e dei protocolli formalizzati nel Modello;
- c. la mancata o incompleta o non veritiera documentazione delle attività svolte in ciascuno dei processi sensibili, come prescritto nelle procedure di cui al Modello;

- d. la violazione degli obblighi di comunicazione verso l'OdV;
- e. l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione necessaria all'OdV o altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti dal Modello;
- f. l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del Modello, in particolare su tutela della salute e sicurezza;
- g. l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del GDPR ovvero il Regolamento UE 2016/679;
- h. ogni violazione da parte dei lavoratori degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. e dai CCNL di categoria e dai contratti individuali.

10.3. SANZIONI, DESTINATARI E MODALITÀ OPERATIVE

I destinatari delle sanzioni possono essere:

1. organi societari;
2. dipendenti;
3. terzi non dipendenti (fornitori, clienti, professionisti, consulenti, altri stakeholders, ecc.);
4. organi di controllo e revisione esterni.

Gli illeciti disciplinari (o presunti tali) vengono raccolti (in modo diretto o indiretto) dall'OdV che, dopo gli opportuni accertamenti per la verifica delle infrazioni, informerà l'ente, nel suo organo deputato, cui spetta la decisione sanzionatoria.

L'informazione dell'OdV contiene:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle norme del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto/area responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

La sanzione deve essere graduata ed adeguata in ragione della gravità della violazione commessa, del ruolo o funzione.

L'applicazione della sanzione deve tenere in considerazione i seguenti parametri di riferimento:

- gravità e modalità della condotta e dell'evento che la stessa ha determinato;
- intenzionalità del comportamento o grado della negligenza, imprudenza o imperizia;
- la tipologia della violazione compiuta;
- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- ruolo e mansioni dell'interessato;
- comportamento tenuto dall'interessato nel passato, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari e della recidiva;
- altre eventuali circostanze rilevanti ai fini della valutazione del comportamento;
- conseguenze in capo all'ente.

É fatta salva la facoltà dell'ente di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del Modello.

10.4. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Si tratta di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ovvero di controllo (quali OdV, Organo di controllo ove previsto, Revisore).

In caso di violazione segnalata su un componente di un organo sociale o più componenti, l'OdV provvede a valutare quale differente organo o quali componenti del medesimo organo tempestivamente informare e/o l'Assemblea dei Soci.

L'organo interessato, a seconda della gravità della violazione, con l'astensione di eventuali diretti interessati, adotterà le determinazioni del caso applicando il provvedimento ritenuto adeguato.

Resta salva la possibilità di ottenere il risarcimento del danno derivato dalle indicate violazioni.

10.5. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Si tratta di soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento riconosciuto.

In caso di violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte di un dipendente, l'OdV informa gli organi sociali cui spetta il compito di assumere iniziative e decisioni.

Le violazioni delle regole procedurali o comportamentali commesse dai dipendenti previste

dal Modello e/o dal Codice Etico sono trattate e sanzionate secondo il CCNL applicato.

10.6. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI

Si tratta di:

- Collaboratori esterni
- Consulenti, professionisti ed intermediari
- Partners: clienti, fornitori, terzisti
- Altri soggetti con rapporto contrattuale

Si tratta di soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con l'ente o operano direttamente e/o indirettamente per esso (per esempio: collaboratori, consulenti, procuratori e agenti, fornitori di servizi e/o di beni).

Qualora si riscontri la violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte del terzo destinatario, l'OdV comunica i risultati della propria attività agli organi sociali deputati i quali assumeranno le decisioni ritenute congrue.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno, derivato dalle violazioni contestate.

ALLEGATI

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del Modello.

-Codice Etico <https://www.alea-ambiente.it/wp-content/uploads/2021/07/Codice-Etico.pdf>

-Piano Triennale prevenzione della corruzione e trasparenza <https://www.alea-ambiente.it/wp-content/uploads/2023/07/PTPCT-2023-2023.zip>

- visura camerale aggiornata;

- poteri DG, deleghe, procure;

- organigramma/funzionigramma e job descriptions profili <https://www.alea-ambiente.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/>

- reclutamento/assunzioni: <https://www.alea-ambiente.it/wp->

[content/uploads/2023/10/5445.pdf](#)